



ORDINANZA N° 36/2026/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Porto di Vibo (VV).Occupazione temporanea di spazi demaniali marittimi finalizzata allo svolgimento dell'evento "Light Fest" promosso dal Comune di Vibo Valentia
-----------------	--

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** l'art. 8,co. 3 lett. r) della Legge 84/94 e s.m.i., in base al quale il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale esercita tutte le funzioni non espressamente attribuite da altri organi della medesima Legge 84/94 e s.m.i;
- VISTO** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 287 del 12.11.2025 con il quale l'Avv. Paolo Piacenza è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** Il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 134/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f. Dott. Pasquale Faraone;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;

VISTO	l'art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 5;
VISTE	l'istanza/PEC pervenuta in data 20/05/2026 e successive comunicazioni con le quali il Comune di Vibo Valentia ha chiesto l'autorizzazione intesa all'occupazione di spazi demaniali marittimi ubicati all'interno del sedime portuale di Vibo Valentia Marina per l'evento "LIGHT FEST" ;
VISTE	le successive comunicazioni inoltrate da parte del Comune di Vibo Valentia, con le quali è stata comunicata la nuova data dell'evento, rinviato a seguito della visita dell'Ambasciatore USA in Italia;
TENUTO CONTO	del nuovo piano di sicurezza aggiornato ed integrato denominato "RELAZIONE TECNICA & PIANO GENERALE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE";
CONSIDERATO	che la validità temporale della presente Ordinanza è correlata soltanto alla durata della manifestazione, per come dettagliata nel <i>"Rende Noto"</i> ;
VISTA	l'Ordinanza n. 66/2022 del Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina, recante <i>"Regolamento di sicurezza portuale"</i> , aggiornato con ordinanza n. 38/2023, in data 19/6/2023;
VISTA	l'Ordinanza n. 36/2022 dell'Autorità di Sistema Portuale recante <i>"la Disciplina degli accessi nell'ambito del porto di Vibo Valentia marina"</i> ;
VISTA	l'Ordinanza n. 42/2023 dell'Autorità di Sistema Portuale recante la nuova <i>"Destinazione funzionale delle banchine del porto di Vibo Valentia marina"</i> ;
CONSIDERATO	pertanto necessario, provvedere all'adozione di ogni misura amministrativa in relazione alle aree demaniali marittime, rientranti nella circoscrizione territoriale di questa Autorità di Sistema Portuale, mediante apposito provvedimento ordinatorio interdittivo a tutela della pubblica e privata incolumità;
RITENUTO	di non ravvisare, all'attualità, motivi ostativi all'accoglimento della richiesta;
PRESO ATTO	che nulla osta ai fini demaniali marittimi alla temporanea destinazione dell'area per le finalità di pubblico interesse segnata nell'istanza;
VISTO	l'art. 59, numero 10), del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione che stabilisce che l'Autorità competente, con propria Ordinanza pubblicata all'albo d'ufficio, regola tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che ivi si esercitano;
VISTA	la Circolare n° M_TR/PORTI/855 prot. emerg Class. A.2.50 del 23/09/2009 emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti;
VISTO	il Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella giurisdizione del SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO approvato con Decreto n. 106/2025, fruibile sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale;

CONSIDERATO	che trattasi di una manifestazione, volta al perseguimento ed alla garanzia di interessi pubblici superiori, la messa a disposizione dell'area può avvenire a titolo non oneroso;
VISTO	altresi l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
VISTI	gli atti d'ufficio;
SU PROPOSTA	del RUP e del Dirigente dell'Area Arch. Giuseppe Cardona che attesta la regolarità tecnica-amministrativa del presente provvedimento;
SENTITO	il Segretario Generale F.F. dott. Pasquale Faraone;

RENDE NOTO

che, nei giorni specificati nella tabella seguente, nelle zone demaniali marittime del porto di Vibo Valentia Marina, si procederà all'interdizione ed alla messa in sicurezza delle zone interessate:

Manifestazione	Luogo svolgimento	Data	Ora
“LIGHT FEST” (EVENTO MUSICALE) Interdizione traffico veicolare e Divieto di sosta e di fermata (Lato Lido Proserpina/Ristorante Il Saraceno) (planimetria n. 1)	Via Emilia (zona ambito portuale- lato mare)	11, 12 e 13 Luglio 2026	Dalle ore 14:00 del giorno 11 luglio fino alle ore 01:00 del giorno 13 Luglio 2026
“LIGHT FEST” (EVENTO MUSICALE) PREDISPOSIZIONE PALCO PER ESIBIZIONE BAND (planimetria n. 2)	Area antistante Via Emilia (Area tra pontile “Stella del Sud” e pontile “Marina Carmelo”)	12 e 13 Luglio 2026	Durata evento ed Operazioni di montaggio/ smontaggio
“LIGHT FEST” (EVENTO MUSICALE) PREDISPOSIZIONE PALCO STREET FOOD E POSA TAVOLINI (planimetria n. 3)	Area antistante Via Emilia	12 Luglio 2026	Durata evento ed Operazioni di montaggio/ smontaggio
“LIGHT FEST” (EVENTO MUSICALE) Specchio acqueo (stralcio planimetrico n. 4)	Area antistante Via Emilia	12 Luglio 2026	Dalle ore 14:00 e per tutta la durata evento

ORDINA

ART. 1
ZONA DI INTERDIZIONE

Nelle aree di demanio marittimo, individuate al “Rende Noto” è vietato il transito di qualsiasi tipo di veicolo ad eccezione dei mezzi impiegati per la buona riuscita dell'evento, eventuali mezzi istituzionali, di soccorso e di pubblica sicurezza.

Chiunque abbia titolo per accedere in porto, non potrà avvicinarsi con autoveicoli alle aree interdette destinate allo svolgimento della manifestazione e dovrà astenersi dallo svolgere attività che possano turbare lo svolgimento della stessa.

ART. 2
VIABILITÀ STRADALE RELATIVA ALLE ZONE INTERESSATE

L'interdizione al traffico veicolare sulle aree individuate nel “*Rende Noto*”, ad eccezione dei mezzi impiegati per la buona riuscita dell'evento, eventuali mezzi istituzionali, di soccorso e di pubblica sicurezza e degli operatori portuali/Società autorizzati a svolgere le loro ordinarie attività lavorative.

- Divieto di sosta e di fermata nell'area ricadente nell'ambito portuale – area antistante “Lido Proserpina” e ristorante “Il Saraceno” dalle ore 14:00 del giorno 11 luglio fino alle ore 01:00 del giorno 13 luglio 2026. Il mancato rispetto di dette prescrizioni comporta la rimozione forzata di qualsiasi tipologia di mezzo che si trovi nelle aree di interdizione riservate all'evento, con conseguente restituzione agli aventi diritto dietro corrispettivo delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

Sarà cura dell'organizzazione predisporre idonea segnaletica atta ad informare la popolazione delle prescrizioni impartite nella presente ordinanza.

ART. 3
MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE D. M. PORTUALI INTERESSATE

Il COMUNE DI VIBO VALENTIA, per tutta la durata di utilizzo delle aree demaniali marittime oggetto della presente ordinanza, è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni e condizioni:

1. qualora siano installati impianti elettrici, gruppi elettrogeni o strutture temporanee, l'area dovrà essere dotata di adeguati mezzi di estinzione;
2. garantire aree sterili ai margini delle zone destinate all'installazione delle strutture amovibili, per assicurare il transito dei veicoli di emergenza/sicurezza a ridosso delle attività commerciali;
3. posizionare idonea segnaletica e barriere protettive in corrispondenza del ciglio banchina/pontili e delle aree prospicienti lo specchio acqueo, atte a prevenire il rischio di caduta in mare;
4. tenere sgombrare le aree previste per i parcheggi;
5. assicurare adeguate vie di fuga ed emergenza per il pubblico, da mantenere sgombrare e costantemente pronte all'utilizzo;
6. assicurare il presidio dei varchi e delle vie di fuga mediante personale incaricato dall'organizzazione, secondo quanto eventualmente disposto dalle competenti Autorità di pubblica sicurezza;
7. rispettare i Regolamenti in vigore, relativi alla disciplina degli accessi, la circolazione e la sosta nell'ambito portuale di Vibo Valentia Marina, nonché quelli che vorrà predisporre l'Autorità marittima;
8. munirsi di tutti i pareri/autorizzazioni necessari per lo svolgimento della manifestazione, con particolare riferimento alle manifestazioni di pubblico spettacolo;
9. rispettare la normativa in materia di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18/6/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e successive modifiche ed integrazioni, avuto particolare riguardo all'obbligo di avviso alla questura competente nei termini previsti dagli articoli del Titolo II del Capo I del R.d. N.773/31 (T.U.L.P.S.) ai fini dello svolgimento della manifestazione, nonché nell'ipotesi di riprese televisive ex art. 76, comma 1;
10. qualora sia prevista l'installazione di strutture, impianti o manufatti all'interno del circuito doganale, dovrà essere preventivamente acquisita l'autorizzazione di cui all'art. 19 del D.Lgs. 374/1990;

11. provvedere a sua cura e spese per tutta la durata della presente ordinanza alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere;
12. rispettare scrupolosamente la normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, avuto particolare riguardo al D. Lgs. 152/2006 del 3/4/2006, nonché delle pertinenti ordinanze emanate in materia dalle autorità competenti, avendo cura di rimuovere i rifiuti urbani e speciali assimilati prodotti nelle aree interessate, con l'avvertenza che, in difetto, si procederà in danno del Comune di Vibo Valentia;
13. provvedere allo smontaggio di tutti gli apprestamenti installati per la manifestazione ristabilendo lo status quo ante dei luoghi entro e non oltre le ore 8:00 del giorno successivo all'evento, al fine di garantire il tempestivo ripristino delle normali attività portuali e dell'operatività delle banchine/pontili;
14. è fatto divieto di procedere allo spegnimento, anche temporaneo, dell'impianto di illuminazione portuale ubicato nell'area portuale del porto di Vibo Valentia, in considerazione dei pareri contrari espressi dagli Organi di pubblica sicurezza per i profili di rispettiva competenza.

ART.4

INSTALLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI EVENTUALI STRUTTURE AMOVIBILI

Il Comune di Vibo Valentia dovrà:

1. Acquisire apposita dichiarazione di corretta installazione e montaggio di eventuali strutture e degli impianti, redatta dall'esercente autorizzato all'esercizio delle attività;
2. Le eventuali strutture amovibili da installare dovranno essere dotate di certificazione di conformità della ditta fornitrice, sia per i moduli degli stessi e sia per i sistemi di ancoraggio;
3. Le eventuali strutture amovibili dovranno essere prive di angoli vivi ed installate con sistemi di ancoraggio resistenti alle intemperie o avverse condizioni meteorologiche;
4. Le eventuali strutture amovibili dovranno essere, altresì, fissati al suolo in maniera stabile ovvero rispettando i requisiti di legge, ai fini della sicurezza, previsti dal D.Lgs. 81/2008;
5. Tenere sgombrare le aree previste per i parcheggi.

ART. 5

DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

La presente autorizzazione ha effetto e durata per i giorni e per luoghi dettagliati al "Rende noto". Al termine dell'evento, il COMUNE DI VIBO VALENTIA dovrà provvedere tempestivamente, a propria cura e spese e senza alcuna intimazione, richiesta, messa in mora od altro atto, al ripristino delle aree demaniali marittime interessate, con rimozione di tutte strutture e le attrezzature, installate in forza dell'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, restituendo le aree demaniali marittime al libero uso pubblico.

ART. 6

OBBLIGHI DELL'AUTORIZZATO

Il COMUNE DI VIBO VALENTIA risponderà di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree ed all'esercizio dell'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security.

Sono in particolare a carico del Comune:

- a) la trasmissione del Piano Safety & Security relativo all'evento entro e non oltre sette giorni lavorativi antecedenti lo stesso, al fine di consentire all'AdSP la valutazione dei relativi profili di rischio. L'Autorità di Sistema Portuale si riserva la facoltà di revocare la presente ordinanza in caso di mancato rispetto del suddetto obbligo;
- b) l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, certificazioni e nulla osta necessari, anche sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi, laddove necessarie;
- c) il ripristino per danni che derivassero alle attrezzature, alla tendostruttura e agli impianti portuali;
- d) tutte le spese di installazione ovvero di rimozione, qualora necessario, delle strutture amovibili realizzate.

ART. 7
VIABILITÀ STRADALE

La regolazione della viabilità di tutte le arterie stradali limitrofe e costeggianti il porto di Vibo Valentia, nonché la viabilità ricadente delle aree ricadenti l'ambito portuale è demandata alla Polizia Locale.

Il mancato rispetto delle disposizioni impartite dalla suddetta Autorità comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, nonché la rimozione forzata di qualsiasi veicolo presente nelle aree interdette e riservate agli eventi, ovvero che ostacoli i varchi portuali o le vie di fuga. La Polizia Locale è autorizzata a procedere alla rimozione dei veicoli parcheggiati in modo irregolare o che costituiscano intralcio alla circolazione o alla sicurezza, con oneri, rischi e spese interamente a carico del trasgressore.

ART. 8
MANLEVA

Il COMUNE DI VIBO VALENTIA si assume ogni responsabilità per danni o rischi, diretti o indiretti, a persone e/o cose, derivanti o comunque connessi alla messa a disposizione delle aree demaniali marittime e all'esercizio delle attività autorizzate con la presente ordinanza. Il Comune di Vibo Valentia sarà pertanto direttamente responsabile per qualsiasi danno o pregiudizio, di qualunque natura, che dovesse verificarsi sia sul demanio marittimo che a carico di terzi. L'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio è da intendersi completamente manlevata da qualsiasi molestia, pretesa o azione che possa essere promossa da terzi in relazione alla presente autorizzazione.

ART. 9
NORME FINALI

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

ART. 10
SANZIONI

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

L'ambito portuale è sottoposto a videosorveglianza, mediante impianto regolarmente installato e gestito dalla AdSP-MTMI, al fine di tutelare la sicurezza delle persone, prevenire atti vandalici, contrastare comportamenti illeciti, e garantire la protezione del patrimonio pubblico.

Il trattamento delle immagini è effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. Le immagini registrate sono trattate esclusivamente per le finalità di sicurezza sopra indicate, conservate per il tempo strettamente necessario e accessibili solo al personale autorizzato o alle autorità competenti, in caso di richiesta formale per irrogare le opportune sanzioni.

ART. 11
PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale.

ART. 12

ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

Gioia Tauro, 09/07/2026

IL DIRIGENTE
DELL'AREA UFFICI AMMINISTRATIVI DECENTRATI
Arch. Giuseppe CARDONA

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Pasquale FARAONE

IL PRESIDENTE
Avv. Paolo Piacenza